



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3765 del 2023, proposto da Allstar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Gianluca Piccioni, e Livio Cellini, in qualità di procuratore speciale di Allstar e titolare della licenza della sala giochi denominata ADMIRAL CLUB, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli 24;

***contro***

Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00052/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'articolo 56 c.p.a. dà adito all'emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente “*in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio*”, camera di consiglio che, nella specie, è quella che si provvede a fissare in dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 98 c.p.a., il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari;

Ritenuto, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d'urgenza *inaudita altera parte* normativamente postula – in punto di *periculum in mora* – l'effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che, *ut supra*, deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l'ordinario scrutinio collegiale sull'istanza cautelare;

Ritenuto che, nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante pare acquisire cumulativamente, pur nell'intervallo temporale anzidetto, i suddetti caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, soprattutto in relazione alla possibile chiusura dell'attività;

Ritenuto, in particolare, che, nella specie è opportuno mantenere la *res adhuc integra* fino a quando le molteplici tematiche implicate dall'appello potranno essere sottoposte al vaglio della competente sede collegiale;

Ritenuto, pertanto e conclusivamente, che – avuto prevalente riguardo al *periculum in mora*, e restando perciò allo stato sostanzialmente impregiudicata ogni definitiva valutazione in punto di *fumus boni iuris*, da riservare eminentemente alla

cognizione del Collegio – può concedersi l'invocata misura cautelare monocratica.

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, impregiudicata ogni valutazione da parte del Collegio in rito e nel merito, sospende l'efficacia della sentenza gravata e dei provvedimenti impugnati in prime cure fino all'esito della camera di consiglio.

FISSA al 25 maggio 2023 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, designando relatore il Consiglier Francesco Gambato Spisani.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 2 maggio 2023.

**Il Presidente**  
**Vincenzo Neri**

IL SEGRETARIO